SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 522)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro « ad interim » della Marina Mercantile

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro della Sanità

(DAL FALCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1977

Rimozione degli effetti del carico di tetrametile e tetraetile di piombo della motonave « Cavtat » di bandiera jugoslava, affondata nelle acque territoriali italiane

ONOREVOLI SENATORI. — Il virtuale pericolo di contaminazione ambientale rappresentato dalla presenza sul fondo del mare territoriale italiano al largo di Capo d'Otranto del carico di tetraetile e tetrametile di piombo della motonave jugoslava « Cavtat », affondata il 14 luglio 1974 a seguito di collisione con la motonave panamense « Lady Rita », impone la definitiva rimozione degli effetti derivanti da tale carico e pertanto, in ossequio all'impegno recentemente assunto in sede parlamentare dal Governo « ad iniziare immediatamente gli atti per eliminare il pericolo », è stato predisposto l'unito disegno di legge ai citati fini.

Il disegno di legge, tenuto anche conto degli elementi di valutazione già acquisiti in ordine alle possibili differenti soluzioni tecniche e ai relativi diversi costi, prevede:

all'articolo 1, l'autorizzazione al Ministro della marina mercantile ad affidare ad esperti italiani o stranieri incarichi di studio per la determinazione delle soluzioni tecniche più idonee in relazione al problema comportato dall'affondamento della motonave « Cavtat »;

all'articolo 2, l'autorizzazione al Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un'apposita Commissione da lui nomi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

nata, a bandire un appalto concorso per la progettazione e l'esecuzione delle opere e dei lavori necessari. A tale appalto concorso potranno partecipare imprese nazionali o straniere, nonchè consorzi o associazioni di imprese; attesa la specialità dell'operazione, la disciplina dell'appalto concorso viene affidata allo stesso Ministro della marina mercantile, il quale — attesa l'evidente necessità che si operi con la maggiore possibile urgenza — potrà anche derogare alle vigenti disposizioni sui concorsi di progettazione e di esecuzione delle opere per conto dello Stato per tutto ciò che concerne le modalità, gli obblighi e le procedure;

all'articolo 3, la vigilanza da parte degli organi amministrativi ed eventualmente di membri della Commissione di cui sopra ad opere e lavori;

all'articolo 4, l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, allo scopo di sostenere gli oneri per l'appalto, ivi compresi quelli di funzionamento della Commissione e di vigilanza di cui all'articolo 2, con l'assegnazione di uno stanziamento di lire dieci miliardi riferiti agli esercizi 1977 e 1978.

A questo riguardo devesi precisare che, come già ricordato, la specialità delle operazioni, anche dal punto della salvaguardia dal pericolo di contaminazione dell'ambiente marino e della sicurezza, comporta la possibilità di differenti tecniche, con diverse previsioni di costi, e che la misura indicata dovrebbe coprire il massimo costo ipotizzabile allo stato attuale per un'operazione che offra la più ampia garanzia di successo, anche nelle condizioni più sfavorevoli.

Inoltre, è da ricordare che l'assunzione della spesa a carico del bilancio statale non implica ovviamente la rinuncia alle possibilità di rivalsa in base alle responsabilità eventualmente accertate nelle sedi competenti e che non è esclusa l'acquisizione, nelle forme che saranno possibili, di contribuzioni degli Stati esteri interessati e di Organismi internazionali operanti nel campo della lotta agli inquinamenti del mare;

all'articolo 5 si dispone in ordine alla acquisizione allo Stato e alla eventuale vendita delle cose che saranno recuperate;

all'articolo 6 viene espressamente previsto, attesa la situazione di particolare urgenza, che i provvedimenti ministeriali di esecuzione non necessitano del parere del Consiglio di Stato;

all'articolo 7 viene prevista la copertura finanziaria delle spese derivanti dal provvedimento legislativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato ad affidare ad organismi italiani o stranieri, mediante apposite convenzioni, incarichi di studio per la determinazione delle soluzioni tecniche ottimali al fine della rimozione degli effetti derivanti dal carico di

tetrametile e tetraetile di piombo della motonave « Cavtat » di nazionalità jugoslava affondata nel mare territoriale italiano in prossimità di Capo d'Otranto.

Art. 2.

Anche sulla base degli studi effettuati ai sensi del precedente articolo 1, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato a bandire con proprio decreto, sentito il parere di una apposita Commissione nominata dallo stesso Ministro della marina mercantile e della quale potranno far parte esperti di chiara fama anche stranieri, un appalto concorso per la progettazione e l'esecuzione delle opere e dei lavori necessari per la rimozione degli effetti derivanti dal carico della motonave « Cavtat ».

All'appalto concorso potranno partecipare imprese italiane e straniere nonchè consorzi o associazioni di imprese.

Con il decreto di cui al precedente primo comma sarà determinata la particolare disciplina dell'appalto concorso, anche in deroga alle vigenti disposizioni che regolano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere per conto dello Stato per quanto concerne le modalità, gli obblighi e le procedure di espletamento.

Art. 3.

Il Ministro della marina mercantile potrà affidare la vigilanza sulla esecuzione delle opere e dei lavori necessari per la rimozione degli effetti derivanti dal carico della motonave « Cavtat », oltre che ad organi della propria Amministrazione e delle altre Amministrazioni competenti d'intesa con i rispettivi Ministri, a membri della Commissione prevista al primo comma dell'articolo 2, i quali gli riferiranno direttamente per l'adozione dei provvedimenti che si rendessero necessari.

Art. 4.

Per le spese derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, nonchè per quelle di funzionamento della Commissione prevista al primo comma dell'articolo 2 o

di espletamento dei compiti di vigilanza di cui al precedente articolo 3, è autorizzata la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, con uno stanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1977 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1978.

Alle spese in questione si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1924, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni.

Art. 5.

Le cose che saranno recuperate nel corso delle opere e dei lavori di cui ai precedenti articoli saranno acquisite allo Stato e il Ministero della marina mercantile provvederà alla loro custodia ed eventuale vendita secondo le norme stabilite dagli articoli 456 e 458 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Le somme ricavate verranno versate alle entrate del bilancio dello Stato con imputazione al capo 23, capitolo n. 3650, riguardante « Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della marina mercantile ».

Art. 6.

Per l'emanazione dei decreti ministeriali di cui agli articoli precedenti non è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Art. 7.

All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1977 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.